

# **BVGer D-1223/2024 vom 25. Januar 2024**

Bundesverwaltungsgericht, 2024-01-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-1223\\_2024\\_d20240125](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1223_2024_d20240125)

FR: TAF D-1223/2024 du 25 janvier 2024

IT: TAF D-1223/2024 del 25 gennaio 2024

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 gennaio 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

### **E. 3**

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

### **E. 4**

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.